



Comune di Cecina

GUIDA AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023

Il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Al contempo il medesimo comma 738 ha ridisciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU) sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso art. 1 della L. n. 160/2019.

La Legge di bilancio 2020 ha dunque attuato l'unificazione IMU-TASI definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare IMU, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente

IMU - SCADENZA ACCONTO 16 GIUGNO 2023- SCADENZA SALDO 16 DICEMBRE 2023

Il presupposto dell'Imposta Municipale Propria, ai sensi della normativa vigente in materia, è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli), esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dalla normativa nazionale e dal regolamento Comunale), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1 – A/8 e A/9.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente: trattasi di definizione di abitazione principale mutata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022.

Occorre comunque prestare attenzione perché l'eventuale doppio esonero per i coniugi residenti in due immobili diversi spetta solo se i coniugi hanno la residenza e la dimora abituale nelle abitazioni di proprietà. La dimora abituale va comunque documentata, l'onere della prova è a carico del contribuente ed il Comune può attivare forme di controllo al fine di verificarne la sussistenza.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

SOGGETTI PASSIVI IMU



Comune di Cecina

Sono soggetti passivi dell'IMU:

- il possessore di immobili, intendendosi per tale il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 81 L. 197/2022, sono esenti da IMU “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IMU

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.

IL VALORE DEI FABBRICATI

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359/1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

IL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI



Comune di Cecina

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett. c), d), e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ALIQUOTE IMU 2023

Il versamento dell'IMU si effettua in due rate con scadenza rispettivamente 16 giugno (ACCONTO) e 16 dicembre (SALDO). L'acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente che nel caso del Comune di Cecina coincidono con quelle approvate per l'anno in corso con la deliberazione del C.C. n. 137 del 23 dicembre 2021.

Il saldo è pari alla differenza tra l'imposta annua dovuta e quanto già versato con la rata di acconto.

Le aliquote IMU anno d'imposta 2023, invariate rispetto all'anno passato, stabilite con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/03/2023, sono indicate di seguito:

- a) **0,0 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) **0,1 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- c) **0,6 per cento** per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- d) **0,7 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- e) **1,06 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti che la utilizzano come abitazione principale diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. d);
- f) **1,06 per cento** per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- g) **0,9 per cento** per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- h) **1,06 per cento** per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- i) **1,06 per cento** per le aree fabbricabili;
- l) **1,14 per cento** per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- m) **0,76 per cento** applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate;

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE



Comune di Cecina

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

FATTISPECIE IMPONIBILI PIU' RICORRENTI ED ALIQUOTE DA APPLICARSI AI FINI IMU 2023:

Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria	0,6 per cento
Pertinenze dell'abitazione principale di cui al punto precedente che non rientrano tra quelle sopra rappresentate	0,76 per cento
Abitazione principale ed assimilata di Categ. diversa da A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max 1 per categoria	-
Pertinenze dell'abitazione principale ed assimilata di cui al punto precedente che non rientrano tra quelle sopra rappresentate	0,76 per cento
Abitazione non locata di cittadino Italiano residente all'estero e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 (*)	0,76 per cento
Fabbricati ad uso abitativo a disposizione e relative pertinenze	1,14 per cento
Fabbricati ad uso abitativo locati e relative pertinenze nel caso in cui siano locati nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo (**)	0,1 per cento
Fabbricati ad uso abitativo locati e relative pertinenze nel caso in cui siano locati con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno	1,06 per cento
Fabbricati ad uso abitativo locati e relative pertinenze nel caso in cui siano locati con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario non risulta superiore a 6 mesi nel corso di un anno	1,14 per cento
Abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale (***)	0,7 per cento
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a soggetti che la utilizzano come abitazione principale diversi da parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui sopra	1,06 per cento
Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati	0,9 per cento
Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per attività d'impresa o altra professione	1,06 per cento



Comune di Cecina

Immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio nel caso in cui il soggetto passivo coincida con il soggetto che esercita negli stessi fabbricati attività d'impresa o altra professione	0,76 per cento
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3bis del DL n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/1994	-
Terreni agricoli	0,76 per cento
Aree fabbricabili	1,06 per cento
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	-

(*) Ai sensi dell'art. 1, comma 743 L. 234/2021, dal 1° gennaio 2023 l'I.M.U. è applicata in misura 50% per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

In base alla Risoluzione n. 6/DF MEF del 26/06/2015 le pensioni in convenzione internazionale sono quelle nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero. E' necessaria la presentazione della dichiarazione IMU nella quale occorrerà barrare la casella «riduzione» ed indicare nello spazio dedicato alle annotazioni che ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1, comma 48, legge n. 178/2020.

(**) L'art. 1 comma 760 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020) dispone che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Al fine di beneficiare dell'aliquota agevolata dello 0,1 per cento prevista per il caso di specie, è obbligatorio presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

(***) L'art. 1 comma 747 lett. c) della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio per l'anno 2020) dispone una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

PRECISAZIONI

- ALIQUOTA RESIDUALE IMU: si rammenta che l'aliquota IMU dello 0,76 per cento e, oltre che nei casi rappresentati a titolo esemplificativo nella tabella di cui sopra, occorre applicarla, ai fini della determinazione dell'imposta 2023, nei casi non specificati dalla deliberazione del C.C. n. 18/2023 in materia di IMU;
- ABITAZIONI LOCATE E RELATIVE PERTINENZE: posto che a secondo della tipologia di contratto di locazione e della durata dello stesso, la tassazione IMU varia come esplicitato nella tabella di cui sopra, si precisa che il riferimento ai 6 mesi e all'anno è da intendersi non strettamente correlato alla durata intervenuta nell'anno di imposizione. Si fanno di seguito alcuni esempi.
 - a. per un'abitazione a disposizione dal 01.01.2023 e locata con contratto per effetto del quale la detenzione del locatario risulta superiore a 6 mesi nel corso di un anno a partire dal 01.01.2023 si pagherà l'IMU con aliquota dell'1,14 per cento per 9 mesi mentre per i restanti tre mesi del 2023 si pagherà l'IMU con l'aliquota dell'1,06 per cento;
 - b. per un'abitazione a disposizione fino al 31.05.2023, locata poi ad un inquilino con contratto per due mesi e locata infine per i restanti 5 mesi del 2023 ad altro inquilino (contratti per effetto dei quali la detenzione del singolo locatario risulta dunque non superiore a 6 mesi nel corso di un anno) si pagherà l'IMU con aliquota dell'1,14 per cento per tutto l'anno.



Comune di Cecina

MODALITA' DI VERSAMENTO IMU

Per i pagamenti deve essere utilizzato il modello F24, presso qualsiasi sportello postale/bancario o in via telematica.

Il versamento per i soggetti titolari di partita IVA, deve essere effettuato con modalità di pagamento telematica, come previsto dall'art.37 comma 49 del D. L. n. 223/2006 ad eccezione dei casi di esenzione previsti.

Nel modello F24, deve essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali". Nel modello F24 "semplificato", all'interno della sezione "motivo del pagamento", deve essere indicato il **codice "EL"**.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

Codice Comune Cecina: C415

Codici Tributo:

3912	IMU abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
3913	IMU fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914	IMU per i terreni – COMUNE;
3916	IMU aree fabbricabili – COMUNE;
3918	IMU per altri fabbricati – COMUNE;
3930	IMU fabbricati gruppo D – incremento COMUNE
3925	IMU fabbricati gruppo D - STATO
3939	IMU fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE

Nel modello F24 occorre barrare "ACC" o "SALDO" a seconda che il versamento si riferisca all'acconto o al saldo, indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento", l'anno di imposta cui il versamento si riferisce. L'importo va arrotondato su ogni riga.

Il tributo IMU in acconto ed a saldo DEVE ESSERE CORRISPOSTO INTERAMENTE AL COMUNE tramite modello F24 utilizzando i codici tributo in precedenza evidenziati. LA QUOTA STATO deve essere calcolata SOLTANTO PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE D applicando l'aliquota dello 0,76 per cento; **per tali immobili la quota Comune** deve essere calcolata applicando la differenza tra l'aliquota del comune (laddove è previsto lo 0,9 per cento e l'1,06 per cento) e l'aliquota dello Stato 0,76 per cento cioè lo **0,14 per cento** e lo **0,3 per cento** a seconda che si tratti di fabbricati di tipo D locati o sfitti.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con **arrotondamento all'euro** per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Per il computo dei mesi di possesso, deve essere considerato per intero il mese nel quale l'immobile è posseduto per almeno la metà dei giorni: a tal fine il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta nel mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Si pone in evidenza che sul sito internet del Comune di Cecina <https://www.comune.cecina.li.it> è disponibile il calcolatore online "calcolo IMU" al fine di consentire ai propri contribuenti di effettuare il calcolo dell'ACCONTO e del SALDO IMU 2023. E' altresì possibile stampare anche il correlato modello F24 compilato.



Comune di Cecina

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO - RAVVEDIMENTO IMU

In caso di omesso o parziale versamento nei termini è possibile provvedere al corretto adempimento tributario mediante lo strumento del cosiddetto “Ravvedimento Operoso”, così come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, sempre che l’ente non abbia avviato l’attività di controllo.

Sul sito internet del Comune di Cecina è presente la sezione “Tributi – IMU – Ravvedimento operoso”, ove sono indicate in dettaglio le sanzioni ridotte e le modalità per l’estinzione dell’obbligazione tributaria attraverso il ravvedimento operoso.

Per il calcolo del ravvedimento operoso, il contribuente può utilizzare il calcolatore online “calcolo IMU” sopra descritto, selezionando l’anno d’imposta in ordine al quale risulta un versamento omesso.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi presentano la dichiarazione ordinariamente entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data d’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.L. 73/2022 (decreto semplificazioni) così come modificato dall’art. 3, comma 1 D.L. 198/2022 (decreto mille proroghe) il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa all'**anno di imposta 2021 è differito al 30 giugno 2023.**

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.).

Con il Decreto direttoriale del 29 luglio 2022 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU/IMPi e i relativi allegati. Il modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune, ufficio IMU, alternativamente tramite:

- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- invio con posta certificata all’indirizzo PEC del Comune;
- consegna diretta all’ufficio IMU del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno.....

Per qualsiasi ulteriore informazione e' possibile consultare il sito internet del Comune di Cecina <https://www.comune.cecina.li.it>, oppure contattare l’U.O. Tributi tramite:

- e_mail tributi@comune.cecina.li.it
- pec protocollo@cert.comune.cecina.li.it
- fax 0586 611501



Comune di Cecina

- telefono chiamando il numero 0586 611692 il martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 nonché il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30
- presso lo sportello dell'U.O. TRIBUTI di via Rossini n. 5 solo su appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0586 611692. Lo sportello è aperto il martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 oltre al mercoledì dalle 9.00 alle 12.30.